

SENT. N° 12/2026
CRON. N° 22/2026
REP. N° 22/2026
R.G.L.C. N° 7/2026

n. 1/2026-1 R.G. P.U. L.C. (liquidazione controllata del sovraindebitato)



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE

UFFICIO PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Maria Luisa Mingrone	Presidente
dott. Emmanuele Agostini	Giudice rel.
dott. Giuliano Ferraro	Giudice

nel procedimento n. 3/2026-1 P.U. L.C. per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato

DE ROSA Alessandro (C.F.: DRSLSN72D23C096E), nato a Castel di Sangro (AQ) il 23.4.1972, residente in Isola di Capo Rizzuto, alla via Emilia Romagna n. 5, con advisor legale in persona dell'avv. Franco Varesi (C.F.: VRSFNC78S21D969E – pec: avvvaresifranco@pec.giuffre.it), presso il cui studio in Traversetolo (PR), piazza Vittorio Veneto n. 5 a/b, è elettivamente domiciliato;

Ricorrente

promosso dal debitore, con l'ausilio dell'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Crotona, in persona del gestore della crisi avv. Giuseppe Donnici (C.F.: DNNGPP80E08D122R)

SENTENZA

rilevato che con ricorso depositato il 9.1.2026 De Rosa Alessandro ha adito l'intestato Tribunale chiedendo l'apertura della liquidazione controllata dei beni del sovraindebitato ai sensi degli artt. 268 e s.s. C.C.I. e 66 C.C.I.;

premesso che, a fondamento della propria domanda, il ricorrente ha dedotto di trovarsi in stato di sovraindebitamento;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio a contenuto nell'art. 65 comma 2, C.C.I., deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III C.C.I. (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 C.C.I. non si desume che l'udienza di convocazione delle



parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 L.F., secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio e richiede, quindi, la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17),

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e, quindi, può essere omessa la fissazione dell'udienza;

ritenuta la competenza del Tribunale di Crotone *ex art. 27*, commi 2 e 3 C.C.I., poiché la ricorrente è residente nel circondario dell'indicato ufficio giudiziario;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III C.C.I., anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, C.C.I.;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica, consta in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (o certificazione unica); 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e) e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art.272, comma 2, C.C.I.); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto dell'art.39, comma 2, C.C.I., anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, C.C.I.); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), C.C.I.);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art.14 *ter* l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'O.C.C. previsto dall'art. 269, comma 2 C.C.I. nell'ipotesi richiesta dal debitore;

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

considerato che la relazione dell'OCC allegata all'istanza è adeguatamente motivata in relazione ai documenti prodotti e risponde ai contenuti richiesti dall'art. 269, comma 2, C.C.I.;

rilevato che il gestore della crisi, nella propria relazione, ha concluso esprimendo un giudizio



positivo sulla completezza e attendibilità della documentazione e ha esposto, unitamente a quanto dedotto nel ricorso depositato dalla parte, che **l'attivo da destinare ai creditori** deriva, in mancanza di un patrimonio immobiliare nonché di beni mobili registrati, dalla messa a disposizione, per i tre anni di durata della procedura, dell'importo mensile di €450,00, pari alla differenza tra le entrate del debitore medesimo (lavoratore a tempo indeterminato presso la scuola pubblica in qualità di insegnante di scuola secondaria superiore, con stipendio netto pari a €1.900,00) e quanto occorrente per il proprio contributo al mantenimento del nucleo familiare (composto oltre che dal coniuge, da tre figli tutti a carico, di cui uno da poco maggiorenne e studente universitario a Cosenza) pari ad €3.150,00 (cui, ovviamente contribuisce congruamente il coniuge, a sua volta lavoratore dipendente con stipendio netto pari ad €1.300,00, cfr. ricorso pp. 9-10), nonché dal proprio credito professionale nei confronti del Comune di Isola Capo Rizzuto (consacrato in titolo esecutivo costituito dal d.i. n. 1072/2019 del 24.12.2019, R.G. 2217/2019 Trib. Crotona, dichiarato esecutivo in data 9.6.2020), nonché da eventuali sopravvenienze;

rilevato, che **il passivo** è stato quantificato in €183.843,56, oltre spese di procedura – prededucibili quanto al compenso complessivo dell'O.C.C. e privilegiate quanto al compenso dell'*advisor* legale, cosicché deve ritenersi sussistente la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) C.C.I.;

considerato che ricorrano i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

rilevato, altresì, che, come emerge dalla relazione del gestore della crisi, le spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare (*recte* contributo al mantenimento) sono, come anticipato, da quantificarsi in €1.450,00 con la conseguenza che entro detto limite potranno essere trattenute e nel caso di esubero dovranno essere messe a disposizione dei creditori;

ritenuto che nessun provvedimento occorre assumere in ordine a beni mobili registrati, atteso che il debitore non ne è titolare, avendo il nucleo familiare la disponibilità di due autovetture nella titolarità del coniuge;

considerato, inoltre, che, pur in difetto di una previsione corrispondente al disposto di cui all'art. 14 *undecies* l. n. 3/2012 in ordine al limite temporale di apprensione della procedura dei beni sopravvenuti nel patrimonio del debitore, sia necessario stabilire detto limite;

considerato, al riguardo, che così come non è pensabile far coincidere l'apprensione, quale bene sopravvenuto, di quota parte dello stipendio all'intera durata del rapporto di lavoro (soprattutto qualora sia, come nel caso di specie, a tempo indeterminato) non è altrettanto pensabile che siffatta apprensione possa coincidere con l'esaurimento dell'attività liquidatoria di tutti gli altri beni inventariati (spesso di modesta entità sia in termini economici, sia in termini quantitativi);

considerato, infatti, che dalla disamina dell'art. 282 C.C.I. raffrontato con l'art. 279 C.C.I. in



tema di esdebitazione, si desume che la procedura di liquidazione controllata debba avere una durata di almeno tre anni: l'art. 279 (per la liquidazione giudiziale) fissa il diritto del debitore a conseguire l'esdebitazione "*decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente*", così lasciando intendere che la procedura può avere durata anche inferiore a tre anni, laddove l'art. 282 (per la liquidazione controllata) fissa il diritto alla esdebitazione "*a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura*", così lasciando intendere che prima del decorso di tre anni il debitore non può essere esdebitato e, dunque, continuano ad essere esigibili i crediti della massa;

ritenuto, allora, che, proprio in ragione di tale persistente esigibilità, sia interesse del debitore stesso mantenere aperta la procedura per la durata minima di tre anni, giacché, se fosse possibile la sua chiusura al momento della cessazione dell'attività di liquidazione in epoca antecedente ai tre anni, il debitore medesimo "*tornato in bonis*" si potrebbe trovare nella situazione di dover rispondere (dal momento della chiusura della liquidazione e fino allo scadere del triennio) con tutto il suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2740 c.c., anche nei confronti dei creditori che non abbiano trovato, in tutto o in parte, soddisfazione nell'ambito della procedura concorsuale;

ritenuto, per converso, che facendo coincidere la durata "*minima*" della liquidazione controllata con il triennio necessario per conseguire l'esdebitazione, il debitore è tenuto a soddisfare i crediti nei limiti dell'attivo appreso alla procedura, cosicché, anche in caso di attività liquidatoria cessata anteriormente al triennio, è interesse del debitore stesso protrarre la durata della procedura fino allo scadere dei tre anni;

considerato, pertanto, che anche la quota parte dello stipendio possa essere incamerata dal liquidatore per anni tre;

ritenuto, tuttavia, di dover al contempo considerare il triennio anche come limite temporale massimo di incasso della quota parte di stipendio;

ritenuto, infatti, che se è ben vero che, al pari di quanto espressamente stabilito dall'art. 281, co. 5 e 6, C.C.I., la dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 C.C.I. non possa in sé precludere la prosecuzione dell'attività liquidatoria, è altrettanto vero che l'attività liquidatoria stessa non può che essere intesa in relazione ai beni rientranti nella massa al momento della esdebitazione;

ritenuto, pertanto, che, intervenuta la dichiarazione di esdebitazione, non possa proseguire l'acquisizione di beni consistenti nelle quote di reddito non ancora maturate in quel momento, cosicché l'apprensione della quota parte di reddito dovrà avvenire fino alla dichiarazione di esdebitazione ai sensi dell'art. 282 C.C.I.;

considerato che, ai sensi dell'art. 270 co. 2 lett. b) C.C.I., il gestore designato dall'O.C.C. possa essere nominato liquidatore, peraltro non ritenendosi obbligatoria l'iscrizione del



professionista nell'albo ex art. 356 C.C.I. (Trib. Arezzo 20 ottobre 2023), *ma nel caso specifico il ridetto gestore ha espressamente chiesto che sia nominato liquidatore altro professionista, stante l'impossibilità di portare avanti l'incarico per motivi personali;*

ritenuto, come correttamente indicato dall'O.C.C. nella sua relazione, che il credito dell'advisor del debitore per l'assistenza nella presentazione del ricorso goda unicamente del **privilegio professionale** ex art. 2751-bis, n. 2, c.c. in quanto non ricompreso nell'art. 6 C.C.I. e non prededucibile ex art. 277 C.C.I., sia perché la rubrica *legis* si riferisce ai "crediti posteriori" e non anteriori, sia perché, quand'anche dovesse ritenersi il contrario, non potrebbero considerarsi sorti in funzione della procedura liquidatoria non essendo prevista come obbligatoria l'assistenza del debitore medesimo nella predisposizione e deposito della domanda di liquidazione controllata, ben potendo il sovraindebitato presentare personalmente il ricorso con la sola assistenza dell'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 1, CCII (cfr. Trib. Genova, 10 novembre 2023; Trib. Forlì, 28 settembre 2023; Trib. Torino, 3 agosto 2023; Trib. Ascoli Piceno, 13 luglio 2023; Trib. Arezzo, 26 ottobre 2022. Contra, Trib. Pavia, 9 settembre 2022);

ritenuto che, in ordine al quantum delle spese legali, nel caso di liquidazione controllata occorre applicare la tabella prevista per la liquidazione giudiziale e, dunque, nulla si osserva in merito all'entità dell'importo richiesto dal difensore nel caso specifico;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nei provvedimenti di apertura (come previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270 comma 5 e 150 C.C.I.;

Il Tribunale, definitivamente pronunciando ogni altra istanza, eccezione, deduzione reietta o assorbita,

P.Q.M.

Visto l'art. 270 C.C.I.,

(A) DEBITORE

(1) DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata inerente il patrimonio di **DE ROSA Alessandro (C.F.: DRSLSN72D23C096E)**, nato a Castel di Sangro (AQ) il 23.4.1972, residente in Isola di Capo Rizzuto, alla via Emilia Romagna n. 5;

(B) UFFICIO

(2) NOMINA quale giudice delegato alla procedura, **il dott. Emmanuele Agostini;**

(3) NOMINA liquidatore della procedura, ai sensi dell'art. 269, comma 2, C.C.I. **l'avv. Giuseppe Donnici;**

(4) DISPONE che: a) tutti gli atti della procedura siano trasmessi attraverso il P.C.T.; b) il liquidatore a spese della procedura utilizzi per il deposito in PCT e le comunicazioni ai creditori e la



verifica dello stato passivo il portale FALLCO); c) il liquidatore apra ed utilizzi un indirizzo di posta elettronica della procedura mediante tale portale per tutte le comunicazioni tra liquidatore e creditori e terzi;

(C) PATRIMONIO

(5) DICHIARA, ai sensi degli artt. 270, c. 5, 268 c. 4 e 142 C.C.I., che la sentenza priva il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei beni esistenti alla data di apertura della liquidazione controllata che sono presi in consegna dal liquidatore ai sensi dell'art. 197 C.C.I.;

(6) DICHIARA che la liquidazione riguarda tutto il patrimonio del debitore, ad eccezione, ai sensi dell'art. 268 c. 4 C.C.I., dei crediti e delle cose impignorabili;

(7) ORDINA AL DEBITORE la consegna o il rilascio al Liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione con esclusione dei beni non liquidabili ex art. 146 c.c. e 268 c.4 C.C.I.;

(8) ORDINA AL LIQUIDATORE, ai sensi dell'art. 193 c. 1, CCI, di procedere all'immediata ricognizione dei beni e di depositare il relativo verbale in PCT;

(9) ORDINA AL LIQUIDATORE, ai sensi dell'art. 195 CCI, di procedere all'inventario dei beni del debitore acquisendo tutti i beni mobili liquidabili salvo quelli non ricompresi nella liquidazione controllata ai sensi degli artt. 146 e 268 e di depositare il relativo verbale in PCT;

(10) DISPONE che il liquidatore, ai sensi dell'art. 195 c. 2, CCI concluda l'inventario chiedendo al debitore se ha notizia di altri beni da comprendere nell'inventario;

(11) ORDINA AL DEBITORE di depositare entro sette giorni nei bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale,

(D) ORDINA AL LIQUIDATORE:

(12) di depositare la propria accettazione (in uno alle prescritte dichiarazioni di assenza incompatibilità) entro due giorni dalla comunicazione;

(13) di curare la trascrizione della sentenza se nel patrimonio da liquidare sono compresi beni immobili o beni mobili registrati;

(14) di notificare la sentenza ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

(15) di notificare il provvedimento ad eventuali creditori cessionari del quinto della pensione/stipendio, segnalando l'inefficacia nei confronti della procedura di eventuali trattenute e versamenti effettuati successivamente alla emissione della presente sentenza;

(16) di verificare semestralmente (a giugno e a dicembre di ciascun anno) se il sovraindebitato abbia percepito emolumenti maggiori alla soglia massima prevista e di depositare una informativa al giudice delegato nel fascicolo telematico;

(17) di depositare relazioni semestrali tenendo il libro giornale in forma elettronica;



(18) di depositare tutte le somme di pertinenza della procedura sul conto corrente vincolato all'ordine del G.D. che si autorizza ad aprire concordandone i costi con l'istituto bancario, effettuando prelievi solo previa emissione di mandati del G.D.,

(19) di richiedere entro 8 giorni dal deposito della sentenza ai competenti uffici (Ruolo Generale Tribunale, Corte d'Appello, Settori Lavoro, Esecuzioni Immobiliari e Mobiliari, Volontaria Giurisdizione) l'elenco di tutti i processi e procedure attive e passive pendenti nei confronti del debitore,

(E) AUTORIZZA IL LIQUIDATORE:

(20) in assenza di fondi, alla prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali;

(21) ai sensi dell'art. 49, c. 3, lettera F, ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria, dell'archivio dei rapporti finanziari, alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro, ed acquisire elenchi clienti/fornitori e documentazione contabile bancaria;

(22) ad accedere al cassetto fiscale ed al cassetto previdenziale del sovraindebitato;

(23) a chiedere al G.D. la rinuncia alla liquidazione di beni ove essa risulti antieconomica;

(F) VERIFICA DEL PASSIVO E COMUNICAZIONI DEI CREDITORI

(24) ASSEGNA ai creditori risultanti dall'elenco depositato ed ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore il termine di gg. 90, entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 C.C.I.;

(25) AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande;

(26) AVVISA i creditori e i terzi che dovranno sempre indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art.10, co. 3, C.C.I.;

(G) DISPOSIZIONI PROCEDURALI e inerenti le procedure esecutive

(27) DISPONE che il liquidatore entro trenta giorni aggiorni l'elenco dei creditori:

(28) DISPONE ai sensi dell'art. 150 C.C.I. come richiamato dall'art. 270 comma 5, C.C.I. che dal giorno della dichiarazione di apertura della procedura sino al deposito del provvedimento di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 C.C.I., che "nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura";



(29) DISPONE che il liquidatore - valutata la maggiore convenienza per i creditori concorsuali - chieda con assoluta urgenza e tempestività al G.D. o di essere autorizzato a intervenire nelle eventuali procedure esecutive pendenti ovvero di essere autorizzato a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile con attribuzione delle somme incamerate al netto delle spese di procedura;

(30) DISPONE, ai sensi del comma 2 dell'art. 272 C.C.I., che il liquidatore entra novanta giorni rediga (alla luce degli atti acquisiti anche ai sensi degli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.) e depositi in PCT, per l'approvazione da parte del G.D., il programma della liquidazione verificando la convenienza per le liti attive e le liquidazioni dei beni e proponendo procedure competitive per le liquidazioni dei beni descrivendo stime, gara e pubblicità;

(31) INVITA il liquidatore a proporre modifiche del programma di liquidazione qualora emergano elementi per modificare i sottesi giudizi di convenienza o elementi per ricalcolare il reddito necessario al debitore;

(H) **RELAZIONI DEL LIQUIDATORE, RIPARTI PARZALI E COMPENSI**

(32) DISPONE che il liquidatore ai sensi dell'art. 275 c. 1 riferisca semestralmente al giudice delegato;

(33) DISPONE che il liquidatore provveda a riparti parziali;

(34) DISPONE che il liquidatore verifichi il tempestivo adempimento delle disposizioni rese dal Tribunale in questa sentenza e l'effettività delle comunicazioni ivi disposte e ne riferisca l'esatto adempimento nella prima relazione semestrale;

(35) DISPONE che il liquidatore integri nella prima semestrale (e se del caso nelle successive) le relazioni del gestore O.C.C. riferendo ai sensi dell'art. 276 C.C.I. ogni fatto rilevante per la concessione o il diniego del beneficio dell'esdebitazione;

(36) PRECISA che il compenso del gestore qualora non sia nominato liquidatore va comunicato al giudice delegato per la verifica della sua congruità;

(37) PRECISA che il compenso del gestore qualora sia nominato liquidatore è determinato dal giudice delegato;

(38) PRECISA che il compenso del liquidatore è determinato dal giudice delegato;

(39) PRECISA che il compenso dell'eventuale difensore che abbia assistito il debitore (atteso che ai sensi dell'art. 269 C.C.I. il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'O.C.C.) non può essere ammesso come credito prededucibile e va ammesso ai valori minimi o medi (con riferimento al passivo accertato) per redazione di ricorsi per apertura di fallimento/liquidazione giudiziale;

(I) **COMUNICAZIONI**

(40) DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza sia notificata ai creditori e ai titolari di



diritti sui beni oggetto della liquidazione;

(41) DISPONE che il liquidatore curi la pubblicazione della sentenza sul sito internet del Tribunale di Crotone (www.tribunale.crotone.it) e, altresì, sulla piattaforma Edicom di cui al sito www.annuncisovraindebitamento.it, nel rispetto del GDPR Privacy, e, dunque, previo oscuramento dei dati sensibili del ricorrente - mantenendo in ogni caso, la visibilità del nome e del codice fiscale del medesimo, previo oscuramento, altresì, dei dati personali di terzi diversi dal ricorrente e delle motivazioni posta alla base della domanda di accesso alla procedura e, dunque, della genesi del sovraindebitamento, conservando la visibilità delle indicazioni operative relative alla procedura (sarà cura del professionista, avvalendosi anche dello staff presente in sede, richiedere la pubblicazione alla società Edicom, che provvederà contestualmente a fornire i dati di fatturazione inerenti il servizio, da ritenersi interamente a carico della parte istante) e, nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

(42) DISPONE, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, la pubblicazione presso il registro delle imprese e la comunicazione della PEC della procedura,

(43) DISPONE che il liquidatore, qualora il debitore svolga attività d'impresa o sia socio di società di persone, comunichi al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della società debitrice;

(44) DISPONE che, a cura del liquidatore, la sentenza, sia trasmessa all'agente della riscossione, agli uffici fiscali, agli uffici fiscali degli enti locali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore;

(45) DISPONE, ai sensi dell'art. 40 comma 3, come richiamato dal secondo comma dell'art. 65, C.C.I. che la presente sentenza, come il ricorso, venga a cura della cancelleria comunicata al Pubblico Ministero;

(46) DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata al liquidatore nominato, al gestore O.C.C. ed al referente O.C.C.;

(47) DISPONE che la presente sentenza venga a cura della cancelleria comunicata, se nominato, al difensore del debitore ed attraverso di lui al debitore;

(48) DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al debitore qualora non sia rappresentato da un difensore;

(49) DISPONE che la presente sentenza venga notificata a cura della cancelleria al debitore nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 C.C.I.;

(50) DISPONE che la presente sentenza venga comunicata a cura della cancelleria ai creditori ricorrenti nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 268 C.C.I.

Manda alla cancelleria procedure concorsuali per la comunicazione ai ricorrenti, al



liquidatore e all'O.C.C.

Così deciso in Crotone, nella camera di consiglio, addì 8/4/2026

Il Presidente

Dott.ssa Maria Luisa Mingrone

Firmato Da: EMMANUELE AGOSTINI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 458908d9054bdce75e6f462641880e4b
Firmato Da: MARIA LUISA ANTONIETTA MINGRONE Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 75c08fd48d13175912ba0c6d2b1e9e47

